



Consiglio di Stato

*Adunanza della Commissione Speciale Pubblico Impiego
del 16 ottobre 2003*

N° 3994/2003 – Sezione Seconda

N° 529/2003 – Comm. Spec. P.I.

OGGETTO: Quesito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in tema di incarichi dirigenziali nell'ambito della dirigenza scolastica.

La Commissione speciale per il pubblico impiego, nella seduta del 16 ottobre 2003, vista la relazione n. 1470 del 29 settembre 2003 trasmessa dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Dir. Gen. Del Personale della Scuola e dell'Amministrazione –Uff. V°);

Esaminati gli atti ed udita la relatrice cons. Rosalia Maria Pietronilla Bellavia;

PREMESSO:

Con la relazione specificata in epigrafe, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca chiede di conoscere il parere di questo Consiglio di Stato circa l'operatività, o meno, delle disposizioni contenute nell'art. 23, comma 1, 2 e 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 1° marzo 2002 per il personale dell'area V della dirigenza scolastica, a seguito dell'entrata in vigore della L. 15 luglio 2002, n. 145;

CONSIDERATO:

I° - Il quadro normativo cui inerisce il quesito è il seguente.

Con il d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sono state impartite nuove disposizioni dirette alla razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche ed alla revisione della disciplina del pubblico impiego.

Il capo II del titolo II del citato decreto legislativo (dall'art. 13 all'art. 29) ha disciplinato, in particolare, la dirigenza.

Successivamente, con il d. lgs. 6 marzo 1998, n. 59, sono stati inseriti nel d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, gli artt. 25 bis, 25 ter e 28 bis, riguardanti, rispettivamente, "i dirigenti delle istituzioni scolastiche", "l'inquadramento nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici dei capi d'istituto in servizio" ed "il reclutamento dei dirigenti scolastici".

Ancora successivamente, con il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state emanate nuove norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Gli artt. 25 e 29 di quest'ultimo decreto legislativo riguardano i dirigenti delle istituzioni scolastiche, dei quali sono stati disciplinate le funzioni (art. 25) ed il sistema di reclutamento (art. 29).

L'art. 19 del medesimo d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ha disciplinato in via generale gli incarichi di funzioni dirigenziali, indicando, al comma 1, gli elementi da prendere in considerazione e prevedendone, al comma 2, la definizione in via contrattuale nonché la durata ammessa (non inferiore a 2 anni e non superiore a 7 anni).

Le disposizioni di cui all'art. 19, commi 1 e 2, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, disciplinando gli incarichi di funzioni dirigenziali in via generale, si riferiscono, pertanto, anche ai dirigenti scolastici.

II° - In conformità a quanto previsto nel menzionato art. 19, commi 1 e 2, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il C.C.N.L., sottoscritto il 1° marzo 2002, per il personale dell'area V della dirigenza scolastica, relativamente

al periodo dal 1° settembre 2000 al 31 dicembre 2001, ha previsto i criteri per l'affidamento degli incarichi dirigenziali (art. 23, comma 1), la definizione degli incarichi attraverso atti bilaterali di natura privatistica (art. 23, comma 2) e la durata dei medesimi incarichi, non inferiore a 2 anni e non superiore a 7 anni (art. 23, comma 3).

III° - Da ultimo, la L. 15 luglio 2002, n. 145, ha introdotto nuove disposizioni in tema di dirigenza statale.

In particolare, l'art. 3, comma 1, lettere a) e b) della L. 15 luglio 2002, n. 145, ha sostituito i commi 1 e 2 dell'art. 19 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Secondo la nuova attuale formulazione del detto art. 19, comma 1, "per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro".

Il comma 2 del nuovo testo del medesimo art. 19 prevede ulteriormente: "...Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente..., sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire.... Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico...".

Dal contenuto delle norme riportate emerge l'attuale natura provvedimentale degli incarichi dirigenziali, dovendo essi essere conferiti con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, ai quali spetta, in ogni caso, di determinare, eventualmente con atti separati, gli oggetti degli incarichi e gli obiettivi da conseguire.

Dalle stesse norme la regolamentazione con contratto individuale è prevista unicamente per la definizione del trattamento economico.

Inoltre, lo stesso art. 19, comma 2, come sopra sostituito, prevede la durata massima degli incarichi in anni 5, mentre non ne prevede la durata minima.

Tali ultime disposizioni, riguardando tutta la dirigenza statale, si applicano anche ai dirigenti delle istituzioni scolastiche, facendo essi parte della dirigenza statale.

Come già prima evidenziato, il d. lgs. 6 marzo 1998, n. 59, ha, infatti, istituito la qualifica dirigenziale per i capi delle istituzioni scolastiche autonome, provvedendo ad inserire le norme riguardanti tale personale nel titolo II capo II del d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la dirigenza.

Successivamente, il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel porre nuove norme sulla dirigenza statale, ha ricompreso in tale contesto anche i dirigenti delle istituzioni scolastiche (art. 25 ed art. 29).

La collocazione dei dirigenti delle istituzioni scolastiche nell'ambito della dirigenza statale trova, poi, riscontro nell'art. 1, comma 2, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che precisa: "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado..." nonché nell'art. 13 dello stesso decreto legislativo, che, a sua volta, prescrive: "Le disposizioni del presente capo (riguardante la dirigenza) si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo".

IV° - Rispetto alle disposizioni relative alla dirigenza introdotte dalla L. 15 luglio 2002, n. 145, che, all'art. 3, comma 1, lettere a e b, ha sostituito i commi 1 e 2 dell'art. 19 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, risultano, come ritenuto dal Ministero richiedente, incompatibili le disposizioni contenute nell'art. 23 del C.C.N.L. per il personale dell'area V della dirigenza scolastica sottoscritto il 1° marzo 2002, riguardanti

l'affidamento degli incarichi dirigenziali a mezzo di atti bilaterali di natura privatistica e la durata di tali incarichi per periodi non inferiori a 2 anni e non superiori a 7 anni.

La norma legislativa, quale fonte primaria e prevalente su le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro, trova immediata applicazione e comporta l'automatico adeguamento della disciplina contrattuale posta in essere in conformità alla precedente disciplina legislativa, abrogata dalla normativa legislativa sopravvenuta.

Nel caso, le disposizioni contenute nell'art. 23, commi 1, 2 e 3 del succitato C.C.N.L., stipulato il 1° marzo 2002, sono state poste in conformità alle disposizioni contenute nel testo allora vigente dell'art. 19, commi 1 e 2, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

La successiva emanazione della L. 15 luglio 2002, n. 145, che ha ridisciplinato la materia della dirigenza statale, ha abrogato le precedenti disposizioni poste dall'originario testo dell'art. 19, commi 1 e 2, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e, conseguentemente, le norme contrattuali applicative di tali precedenti disposizioni debbono intendersi automaticamente adeguate alla sopravvenuta normativa legislativa.

Ciò, per altro, trova esplicita conferma nello stesso art. 3, comma 1, lettera n, della L. 15 luglio 2002, n. 145, introduttivo all'art. 19 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, del comma 12 bis, che esplicitamente prevede: "Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi".

Ovviamente, la L. 15 luglio 2002, n. 145, non avendo effetto retroattivo, non incide sugli incarichi conferiti con le modalità di cui all'art. 23, commi 1, 2 e 3, del summenzionato C.C.N.L. durante la vigenza del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ed ancora in corso di espletamento, in quanto legittimamente attribuiti, in conformità alla normativa vigente al momento del loro conferimento.


V° - Conclusivamente, alla stregua di quanto considerato, si conviene con il Ministero richiedente che le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 1, lettere a) e b) della L. 15 luglio 2002, n. 145, sostitutive delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 19 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono immediatamente applicabili ai dirigenti delle istituzioni scolastiche, dovendosi intendere modificate negli stessi termini della sopravvenuta normativa le disposizioni contrattuali incompatibili, poste in vigenza della diversa precedente normativa disciplinante la materia.

P.Q.M.

Il parere della Commissione speciale è nei sensi suesposti.


Per estratto dal verbale

Il Segretario della Commissione



Visto

Il Presidente della Commissione



MASSIME

- I dirigenti delle istituzioni scolastiche fanno parte della dirigenza statale, essendovi stati ricompresi con il d. lgs. 6 marzo 1998, n. 59, ed essendo stati specificamente presi in considerazione nell'ambito di tale dirigenza del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (artt. 25 e 29).
- Le disposizioni di carattere generale sulla dirigenza statale poste dall'art. 3, comma 1, lettere a) e b), della L. 15 luglio 2002, n. 145, che hanno sostituito le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 19 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, operano immediatamente anche nei confronti dei dirigenti delle istituzioni scolastiche. Conseguentemente, debbono intendersi automaticamente adeguate alla novella normativa le disposizioni contenute nell'art. 23, comma 1, 2 e 3, del C.C.N.L. per il personale dell'area V della dirigenza scolastica sottoscritto il 1° marzo 2002, in quanto tali norme contrattuali non sono più applicabili nell'originaria formulazione, conforme all'iniziale contenuto dei commi 1 e 2 dell'art. 19 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ora sostituiti dall'art. 3, comma 1, lettere a e b, della L. 15 luglio 2002, n. 145.

